



COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia
Viale Regina Margherita, 89817 Briatico
Tel. 0963/391013 Fax 0963/391006

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 20.03.2018

ORIGINALE
COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTI del mese di MARZO alle ore 17,30 nella sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N. Ord.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	Dr. ANDREA NIGLIA	SINDACO	Si	
2	Sig. COSTANTINO MASSARA	CONSIGLIERE	Si	
3	Sig. CARLO STAROPOLI	CONSIGLIERE		Si
4	Sig. GAETANO PIETROPAOLO	CONSIGLIERE	Si	
5	Sig. MICHELE CUTELLE'	CONSIGLIERE	Si	
6	Sig. CARMELO BETRUCE	CONSIGLIERE	Si	
7	Sig. ROBERTO BARBIERI	CONSIGLIERE	Si	
8	Sig.ra TERESA MACCARONE	CONSIGLIERE		Si
9	Sig.ra DESIRE' IMMACOLATA BONNACURSO	CONSIGLIERE		Si
10	Sig. BIAGIO SALVATORE GRASSO	CONSIGLIERE	Si	
11	Sig.ra ROSARIA GARRI'	CONSIGLIERE	Si	
12	Sig. GAETANO MANDARADONI	CONSIGLIERE		Si
13	Sig. SALVATORE BAGNATO	CONSIGLIERE	Si	

Partecipa alla seduta il Segretario l'avv. Elisabetta BILOTTA

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale sig. Gaetano Pietropaolo.

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i componenti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - taxa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: "Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera dell'art. 1, comma 42, e successivamente esteso a tutto il 2018, ad opera dell'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

CONSIDERATO che l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2018, è stimata nel presumibile ammontare di euro 1.015.65,28, applicando le aliquote approvate per l'anno 2017;

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2018 sono riassunte nel seguente prospetto:

Aliquote per mille e Tipologia Immobili	
IMU	

3,5	Prime abitazioni comprese: A/1 (abitazioni Signorili) - A/8 (Ville) -A/9 (Castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico)
10,6	Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale
10,6	Aree Fabbricabili
10,6	Tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

con voti favorevoli all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

- 1) **Di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di approvare** e confermare le seguenti aliquote per l'anno d'imposta 2018:

Aliquote per mille e Tipologia Immobili	
IMU	

3,5	Prime abitazioni comprese: A/1 (abitazioni Signorili) - A/8 (Ville) -A/9 (Castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico)
10,6	Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale
10,6	Aree Fabbricabili
10,6	Tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze come specificato in premessa;

4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BRIATICO
Provincia di Vibo Valentia
Viale Regina Margherita , 89817 Briatico
Tel. 0963/391013 Fax 0963/391006

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2018.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi, dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267

- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Segretario Comunale

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Il Responsabile della Polizia Municipale

Briatico, lì _____

- di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Briatico, lì _____

Sulla suddetta proposta di deliberazione è attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi, dell'art.147-bis D. Lgs 18.8.2000 n.267

Il Segretario Comunale

Briatico, lì _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Briatico, lì _____

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Briatico, lì _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Briatico, lì _____

Il Responsabile della Polizia Municipale

Briatico, lì _____

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to **Sig. Gaetano Pietropaolo**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Avv. Elisabetta Bilotta**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante inserimento nel sito informatico del comune- Sezione Albo Pretorio;

___/___/___

L'addetto all'Albo on line

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 è divenuta esecutiva il giorno _____

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

___/___/___

IL SEGRETARIO COMUNALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C.-IMU - ANNO 2018

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ad opera dell'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "decreto Salva Italia" o "decreto Monti"), ha introdotto l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2012, con modalità sperimentale, stante la tassazione anche sull'abitazione principale. Il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che, in ragione delle previsioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", avrebbe dovuto essere introdotta solo a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Con la sua anticipazione, sancita dal richiamato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota del gettito IMU, pari al 50%, calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76%. Tale quota erariale, poi modificata a decorrere dal successivo anno d'imposta 2013, è stata circoscritta al gettito delle unità immobiliari a destinazione speciale (immobili accatastati in categoria "D"). Va ricordato che nella prima stesura dell'IMU, contenuta nel citato D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'art. 8, comma 2, prevedeva l'esclusione delle abitazioni principali e delle loro pertinenze. Le disposizioni dettate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, hanno invece previsto l'applicazione dell'imposta municipale propria, su tutte le tipologie di fabbricati appartenenti ai gruppi catastali a destinazione ordinaria A, B e C, nonché al gruppo a destinazione speciale "D".

La determinazione della base imponibile è analoga a quella dell'imposta precedentemente in vigore, ossia l'I.C.I., disciplinata dal D.Lgs. n. 504/92, da cui mutua la definizione degli oggetti imponibili (ossia di fabbricato, terreno agricolo, area edificabile). In particolare l'importo si ottiene quale prodotto fra il valore della rendita catastale, opportunamente rivalutata del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e lo specifico coefficiente moltiplicatore (come modificato dal decreto "Salva Italia"), riferito ad ogni tipologia di immobile imponibile.

Come accennato, l'aliquota base è fissata nella misura ordinaria dello 0,76%, a conferma della previsione del richiamato D.Lgs. n. 23/2011, tuttavia, in ragione dell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Comune può deliberare un'aliquota più elevata o ridotta, fino ad un massimo di range dello 0,3 per cento, rispetto alla misura standard dello 0,76%.

Inoltre a decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), il legislatore ha eliminato la precedente quota erariale riservata allo Stato, disponendo che il gettito dell'IMU sia destinato interamente al Comune sul cui territorio insistono, totalmente o prevalentemente, gli immobili imponibili, ad eccezione di quello derivante dai fabbricati inclusi nel gruppo catastale "D". Il gettito di tali fabbricati, in adozione ai richiamati interventi del legislatore, è ad appannaggio dello Stato per l'ammontare corrispondente a quello originato, con applicazione dell'aliquota standard, ossia dell'aliquota nella misura dello 0,76%. L'eventuale maggiore aliquota, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali, può essere deliberata dal Comune con gettito a proprio favore.

Le norme in ambito IMU sono successivamente confluite nelle disposizioni per l'applicazione della I.U.C., istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014) applicate a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Nel dettaglio, la I.U.C. è articolata nelle seguenti componenti:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i ricordati interventi normativi, l'IMU ha subito rilevanti modifiche, soprattutto in ordine al presupposto oggettivo: dal 1° gennaio 2014 non è più applicabile alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelle appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, considerate di lusso.

Queste ultime continuano a beneficiare dell'applicazione di aliquote più contenute rispetto agli altri immobili: l'aliquota standard è per queste dello 0,40 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione dello 0,20 per cento. Gli stessi criteri sono adottati per le pertinenze, accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7, ma per non più di una unità immobiliare per ogni categoria. Le ulteriori pertinenze sono invece assoggettate all'imposta secondo le disposizioni ordinarie. Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ancora assoggettate all'IMU in quanto comprese in categoria di lusso (A/1, A/8 e A/9), possono godere della detrazione di euro 200,00, salva una maggiore previsione da parte dell'ente impositore. Detta detrazione può essere aumentata fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Da rilevare che, a seguito dell'intervento dell'art. 3, del D.L. n. 102/2013, che ha introdotto il comma 9-bis, all'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ma rimasti invenduti, sono esentati dall'IMU, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per quanto concerne le previsioni afferenti alle assimilazioni alle abitazioni principali occorre evidenziare che ad opera delle modifiche apportate con l'introduzione della I.U.C., l'IMU *"non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10"*. Pertanto tutte le fattispecie assimilate alle "prime case", da regolamento o ex lege, sono state assoggettate alle disposizioni TASI in concomitanza dell'introduzione della IUC. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), al presupposto oggettivo TASI, hanno sottratto da tassazione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed queste assimilate. Tale previsione viene confermata anche per l'anno 2018.

Da ricordare, fra le previsioni di assimilazione all'abitazione principale previste fino all'anno d'imposta 2015, quella relativa alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado in linea retta. Tale agevolazione è stata modificata a decorrere dall'anno d'imposta 2016, impedendo al Comune di approvare disposizioni diverse da quelle nazionali, in termini di condizioni per beneficiare dell'abbattimento, *ex lege*, della riduzione del 50% della base imponibile. Al Comune è stata lasciata la sola possibilità di applicare un'aliquota più favorevole, in presenza di comodato gratuito. Nel dettaglio i requisiti richiesti a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per godere della predetta agevolazione, sono:

1. l'unità immobiliare, accatastata in categoria diversa da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9), deve essere concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che le utilizzano come abitazione principale,
2. il contratto deve essere registrato, anche in caso di contratto verbale,
3. il comodante deve possedere un solo immobile in Italia,
4. il comodante deve risiedere anagraficamente e deve dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

La richiamata legge n. 208/2015, ha inoltre introdotto la riduzione della base imponibile, nella misura del 25%, per le unità abitative locare con contratto registrato a canone concordato.

Rimane, quale unica facoltà riservata ai Comuni, prevedere l'assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero. Le altre fattispecie sono invece tutte disciplinate dalla normativa nazionale, come è avvenuto per i residenti all'estero, per i quali sono confermate le agevolazioni introdotte dal D.L. n. 47/2014 e s.m.i..

Preme evidenziare, pertanto, che a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'imposta municipale propria (IMU) non si applica, *ex lege*:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b. ai fabbricati ad uso di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008¹,
- c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

¹ "E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.".

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assimilate alle abitazioni principali, ad opera dell'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 102/2013², è disposto che siano *"incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica"*.

Come già in precedenza rilevato, l'integrazione all'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, istitutivo dell'IMU, operata dall'articolo 2, del D.L. n. 102/2013, ha introdotto il comma 9-bis che dispone: *"a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."* Tali fabbricati possono però essere assoggettati a TASI.

Resta l'esenzione per tutti i fabbricati rurali purché ad uso strumentale, indipendentemente dal fatto che siano ubicati nei Comuni montani o di collina, mentre sono assoggettati all'IMU tutti i terreni agricoli quando non sono condotti direttamente dal coltivatore diretto o da IAP, tornando ad essere applicate le disposizioni precedenti agli interventi del legislatore in materia di "Comuni montani".

In ambito di aree fabbricabili resta la facoltà ai Comuni di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, con la finalità di limitare i poteri di accertamento del Comune. Ciò sempre in applicazione alla potestà regolamentare generale dettata dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. n. 446/97, che, al comma 1, dispone: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

Si sottolinea che tale facoltà esula dal divieto posto dall'art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016, che ha imposto il divieto, per l'anno 2016 e poi esteso a tutto il 2018, di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali, ad eccezione delle tariffe TARI. Sono tuttavia esclusi da tale blocco i Comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. stante quanto evidenziato, è pertanto possibile rivedere i valori di riferimento adottati per le aree edificabili, tuttavia è opportuno che vengano rispettati criteri improntati al perseguimento del contenimento del contenzioso.

Da quanto esposto emerge che, per l'anno d'imposta 2018, il Comune non ha particolari margini di manovra per quanto concerne l'IMU, se non adottare provvedimenti in grado di contenere la pressione fiscale: a tal fine non è neppure possibile eliminare agevolazioni applicate negli anni precedenti in quanto, tale previsione, si tradurrebbe in un aumento tributario.

In considerazione di quanto descritto ed illustrato e nel rispetto delle esigenze del bilancio di previsione 2018/2020, nel Comune di Briatico si ritiene opportuno onfermare le disposizioni già applicate nell'anno d'imposta 2017³.

² Art. 2, comma 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 102: *"Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparate all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008"*

³ Art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (come modificato dall'art. 1, c. 42 della Legge n. 232/2016 e dall'art. 1, comma 37, della Legge n. 205/2017): *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano"*

In conformità alle disposizioni richiamate e considerando l'esigenza di assicurare l'equilibrio di bilancio, si stima una presumibile entrata, corrispondente al gettito IMU per il triennio 2018-2020, pari ad un ammontare di euro:

IMU 2018	IMU 2019	IMU 2020
1.015.065,28	1.015.065,28	1.015.065,28

Le aliquote da adottare, per ottenere i risultati prospettati, sono le seguenti:

Aliquote per mille e Tipologia Immobili	
IMU	
3,5	Prime abitazioni comprese: A/1 (abitazioni Signorili) - A/8 (Ville) - A/9 (Castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico)
10,6	Altri fabbricati diversi dall'abitazione principale
10,6	Aree Fabbricabili
10,6	Tutte le altre tipologie di immobili soggette ad imposta

Le detrazioni da applicare saranno le seguenti:

- abitazione principale (A/1, A/8 e A/9), euro 200,00,

Si rammenta che è previsto l'obbligo di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie comunali al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Va rilevato altresì che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.(omissis..)".

L'ufficio provvederà, pertanto, ad adempiere agli obblighi sopra richiamati.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Angelo Grande